



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 163/2026

semplificata ex art. 218, comma 3, c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della

sentenza di questa Sezione n. 126/2022, iscritto al n. **70123/C** del

registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione notificato

in data 24.10.2025 e depositato in data 27.10.2025.

Ad istanza di

1. **D. F. M. C.** (C.F. OMISSIS), nata il OMISSIS

2. **G. M.** (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS

3. **G. S.** (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS

nella qualità di eredi di **G. G.** (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS ed ivi

deceduto il OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Licari,

giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio

in Enna nella via Armando Diaz n. 5, con il seguente domicilio

digitale, PEC: *agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it*.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2026, l'avv. Fulvio Licari per parte ricorrente e l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli istanti in epigrafe agivano per la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso in appello iscritto al n. 7000 per la riforma della sentenza n. 529/2023 resa *inter-partes* in data 13.12.2023 da questa Sezione in diversa composizione, pubblicata il 18.12.2023 (a definizione del giudizio iscritto n. 69263 del Registro di segreteria), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 126/2022 dell'8.2.2022.

I.a. Parte ricorrente rappresentava quanto segue.

Con il ricorso per ottemperanza depositato il 10.7.2023 e iscritto al n. 69263 gli odierni istanti avevano chiesto di

“- dichiarare la parziale inottemperanza dell'INPS alla Sentenza n. 126/2022 resa in data 8.2.2022 e pubblicata il 10.2.2022 ... all'esito del giudizio n. 66097/2018, passata in giudicato;

- ordinare all'INPS di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta

sentenza, con urgenza, affinché vengano correttamente e integralmente liquidate le somme dovute, ossia disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati di pensione ordinaria di vecchiaia (al lordo delle ritenute di legge) del sig. G. G. dal 19.7.2013 fino all'effettivo soddisfo;

- nominare, sin d'ora, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Ente, un commissario *ad acta*;

- condannare l'Ente al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 218 co. 4, lett. d) del c.g.c.”.

Gli istanti avevano lamentato che l'Istituto previdenziale non aveva dato integrale esecuzione alla sentenza n. 126/2022 resa *inter-partes* in data 8.2.2022, che aveva dichiarato il diritto “alla riliquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia secondo le retribuzioni contributive di cui al mod. PA04 del 3 aprile 2017 e secondo la sua originaria decorrenza ivi incluso il computo del servizio militare di leva. Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp att. cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 10 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento)”.

Parte istante evidenziava che in assenza della spontanea esecuzione da parte dell'Istituto previdenziale intimato gli istanti avevano notificato in data 25.7.2022 atto di precetto di pagamento, cui seguiva la riliquidazione del trattamento pensionistico del *de cuius* sig. G. G. con la decorrenza sancita; sicché con il cedolino relativo al mese di

ottobre 2022 era stato corrisposto l'importo così come solo parzialmente determinato sul conto corrente intestato alla sig.ra D. F. M. C.

La difesa attorea lamentava che l'Istituto previdenziale intimato non aveva liquidato quanto dovuto a titolo di maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura dovuta, essendo stato corrisposto a tale titolo l'esiguo importo di euro 754,33, calcolato sull'ammontare determinato in euro 49.988,53 al lordo delle ritenute di legge (euro 38.491,17 al netto delle ritenute di legge).

Secondo gli istanti, in esecuzione della sentenza n. 126/2022, doveva essere corrisposto a titolo di accessori l'importo maggiore di euro 9.466,53 (euro 1.403,64 per interessi legali ed euro 8.042,89 per rivalutazione monetaria), calcolato sull'ammontare lordo di euro 49.578,84 ovvero l'importo maggiore di euro 9.249,34 (euro 1.374,33 per interessi legali ed euro 7.875,00 per rivalutazione monetaria), calcolato sull'ammontare lordo di euro 48.543,61.

A causa della lamentata parziale ottemperanza della statuizione recata dalla sentenza n. 126/2022, gli istanti in data 16.2.2023 avevano rivolto rituale diffida all'Istituto previdenziale intimandolo di "provvedere alla integrale esecuzione della sentenza in oggetto mediante pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati di pensione del loro congiunto", allegandovi il conteggio a firma dello studio di consulenza del lavoro "Pintus e Varisano" di Enna.

Nel giudizio di ottemperanza iscritto al n. 69263 così instaurato si

costituiva l'Istituto previdenziale intimato, che opponeva di avere dato integrale esecuzione alla sentenza n. 126/2022 in epoca antecedente alla notifica dell'atto di diffida ad opera degli istanti.

Con la sentenza n. 529/2023 questa Sezione in diversa composizione, sul presupposto che "risulta inequivocabilmente che il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria è avvenuto nel mese di ottobre 2022, mentre l'atto di diffida ad adempiere all'Istituto è stato inviato in data 16 marzo 2023, quando la sentenza n. 126/2022 aveva già avuto completa esecuzione, e ciò ancor prima del deposito del ricorso per ottemperanza", dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso detta richiamata sentenza n. 529/2023 gli istanti interponevano impugnazione in appello per la sua riforma il cui giudizio veniva definito con la sentenza n. 60/A/2025, pubblicata in data 28.8.2025, non notificata e comunicata in pari data, che ha annullato "la sentenza n. 529 del 2023, rinviando gli atti alla Sezione di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e anche per la pronuncia sulle spese del grado di appello".

I.b. Gli istanti in epigrafe, quindi, riassumevano il giudizio formulando le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare la parziale inottemperanza dell'Istituto previdenziale intimato della sentenza n. 126/2022 resa *inter-partes* in data 8.2.2022 e pubblicata il 10.2.2022 all'esito del giudizio n. 66097/2018, passata in giudicato;
- ordinare all'Istituto previdenziale intimato di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza, con urgenza, affinché

vengano correttamente e integralmente liquidate le somme dovute, ossia disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati di pensione ordinaria di vecchiaia (al lordo delle ritenute di legge) del sig. G. G. dal 19.7.2013 fino all'effettivo soddisfo;

- nominare sin d'ora, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Istituto previdenziale intimato, un commissario *ad acta*;

- condannare l'Istituto previdenziale intimato al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 218 comma 4, lettera d) del c.g.c.;

- con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio di appello;

- in via istruttoria disporre, ove occorra, CTU cui demandare la quantificazione delle somme dovute per la causale descritta in atti.

II. Con decreto del 19 novembre 2025 veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 18 marzo 2026.

In data 26.11.2026 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria del 6 marzo 2026 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di rigettare il ricorso con qualunque statuizione con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio e chiedendo l'acquisizione degli atti del giudizio 69263.

L'Istituto, dopo avere richiamato brevemente i fatti di causa, evidenziava che l'oggetto del giudizio era limitato al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, nei termini e nei limiti della contestazione dei ricorrenti.

L'Istituto deduceva che, come già rappresentato in seno al giudizio n. 69263, sulla somma corrisposta a titolo di arretrati (sulla quale non vi era contestazione) erano stati calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con il criterio dell'assorbimento che impone di calcolare la rivalutazione monetaria/maggior danno solo ove superi l'importo corrispondente agli interessi calcolati al tasso vigente. Operando in questo modo, gli interessi e la rivalutazione/maggior danno erano stati quantificati in euro 754,33 come da prospetti di calcolo allegati.

V. All'udienza del 18 marzo 2026 con ordinanza a verbale erano richiesti chiarimenti alle parti e disposto l'acquisizione degli atti del giudizio n. 69263, fissando l'udienza di prosecuzione per il 18 giugno 2026.

VI. In data 11 maggio 2026 parte ricorrente depositava una memoria difensiva in cui, nel richiamare la relazione del CTP, prospettava che gli accessori dovevano essere corrisposti cumulativamente e non in applicazione del criterio dell'assorbimento al fine di garantire il principio di equità e di pieno ristoro dell'entità del danno effettivamente patito a causa del pagamento differito delle differenze sul trattamento pensionistico.

In ogni caso era evidenziato che, qualora si ritenesse di procedere secondo il criterio dell'assorbimento dell'accessorio di minore entità in quello di importo maggiore la liquidazione eseguita dall'Istituto era ugualmente non corretta rispetto all'importo di euro 754,33 liquidato dall'INPS.

VII. In data 14 maggio 2026 l'INPS depositava i prospetti di calcolo della sorte capitale e degli oneri accessori dei ratei arretrati a seguito della riliquidazione della pensione del *de cuius* in esecuzione della sentenza di cui è causa. Aggiungeva che la decorrenza interessi dal 20/08/2016 per i ratei anteriori è conseguenza dell'applicazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della L. 533/1973 così come integrata dall'art. 1, co. 738 (*recte*, 783), della l. 296/2006 (interessi dal 120° giorno dalla completezza della documentazione amministrativa necessaria), per cui, essendo il PA04 trasmesso nell'aprile 2016, il "dies. a quo" della decorrenza degli interessi legali si spostava ad agosto 2016.

VIII. In data 4 giugno 2026 parte ricorrente depositava note difensive in cui eccepiva la tardività del deposito e l'inammissibilità della produzione documentale da parte dell'INPS in quanto avvenuta oltre il termine assegnato e oltre l'autorizzazione che riguardava soltanto i chiarimenti. Si concludeva insistendo su tutte le richieste spiegate in atti, anche di ordine istruttorio.

IX. All'udienza del 18 giugno 2026 parte ricorrente richiamava gli argomenti difensivi già esplicitati in atti mentre l'INPS si riportava ai chiarimenti e alle conclusioni articolati in atti.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La causa odierna riguarda la riassunzione del giudizio di ottemperanza della sentenza pensionistica n. 126/2022 di questa

Sezione in diversa composizione dopo che il giudice d'appello con sentenza n. 60/A/2025 ha accolto il gravame del ricorrente ritenendo che il ricorso per ottemperanza fosse ammissibile diversamente da come deciso dal giudice di primo grado con la sentenza n. 529/2023. L'art. 199, co. 2 del c.g.c. prevede che quando, come nel caso di specie, il giudice contabile di appello, senza conoscere del merito, decide soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari accogliendo il gravame, restituisce gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello mentre l'art. 199, co. 3 del c.g.c. dispone che "Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza".

1.1. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del processo ai sensi del richiamato art. 199, co. 3 del c.g.c.

A tal proposito la sentenza della Sez. giur. d'Appello per la Regione siciliana n. 60/A/2025 è stata pubblicata in data 28 agosto 2025 mentre il ricorso in riassunzione è stato notificato in data 24 ottobre 2025 e depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 27 ottobre 2025 entro il previsto termine perentorio dei tre mesi.

1.2. In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da parte ricorrente sull'inammissibilità della nota depositata dall'INPS in data 14 maggio 2026 e della relativa produzione documentale in quanto depositate oltre il termine assegnato del 10 maggio 2026 e con allegazione di documentazione non autorizzata con ordinanza a

verbale del 18 marzo 2026.

A tal proposito si osserva che il termine del 10 maggio 2026 non riguardava il termine perentorio per note difensive a pena di inammissibilità di cui all'art. 164 co. 6 del c.g.c. ma era riferito ad un termine istruttorio per acquisire chiarimenti da entrambe le parti per cui il mancato rispetto del suddetto termine non ha determinato alcuna inammissibilità considerato anche che un ritardo di 4 giorni non appare aver violato il diritto di difesa di parte ricorrente che nulla sul punto ha prospettato. A ciò si aggiunga che nella richiesta di chiarimenti disposta da questo Giudice era implicita la produzione della pertinente documentazione.

2. Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., dove è delineata una disciplina specifica per l'ottemperanza delle sentenze in materia pensionistica emesse dal giudice contabile, superando la precedente scarna previsione introdotta dall'art. 10 L. 205/2000.

Da tale disciplina si rileva la natura, la funzione ed il contenuto del giudizio di ottemperanza, che consiste nella verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione nel conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente alla parte l'utilità o il bene della vita riconosciuti in sede di cognizione, risolvendosi in un accertamento giudiziale solo ed esclusivamente sull'esistenza del fatto costituito dall'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al *decisum*.

Ciò posto, l'odierna controversia riguarda la riassunzione di un

giudizio di ottemperanza in cui il ricorrente lamenta la parziale esecuzione della sentenza n. 126/2022 di questa Sezione in diversa composizione di cui si chiede la completa ed esatta ottemperanza nella parte relativa alla liquidazione degli oneri accessori sui ratei arretrati della pensione riliquidata.

In particolare, la sentenza oggetto di ottemperanza ha dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti quali eredi in riassunzione del sig. G. G. alla riliquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia di quest'ultimo secondo le retribuzioni contributive di cui al mod. PA04 del 3 aprile 2017 e secondo la sua originaria decorrenza (19.07.2013) ivi incluso il computo del servizio militare di leva e al riconoscimento sulle somme dovute a titolo di arretrati della maggiorazione "con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. c.p.c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento)".

La controversia non riguarda la riliquidazione della suddetta pensione e il pagamento dei ratei arretrati per la parte relativa alla sorte capitale su cui non vi è contestazione ma la liquidazione degli oneri accessori in quanto parte ricorrente, contestando l'importo liquidato dall'INPS, prospetta in via principale il cumulo integrale di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, la corretta applicazione del criterio dell'assorbimento che porterebbe ad un importo maggiore di oneri accessori di quello liquidato e pagato dall'Istituto

previdenziale.

3. Delineato l'oggetto della controversia, il ricorso è fondato nei termini e per le considerazioni che seguono.

3.1. A tal proposito si osserva che secondo la costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, SS.RR., sent. n. 10/2002/QM) la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, non rilevando la causa del ritardo.

L'automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione nei limiti di legge deriva dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di valore e dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora della disposizione di cui all'art. 167, co. 3 del c.g.c. secondo cui "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" (enfasi aggiunta).

Tale disposizione, quindi, attribuisce al creditore pensionistico il diritto agli interessi legali sulla somma nominale mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il sol fatto della svalutazione, quando essa

risulti superiore al tasso degli interessi.

Ne consegue che, in forza di tale norma, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle maggiori somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento dei danni cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito per cui nei casi in cui il tasso legale degli interessi è superiore al tasso di svalutazione, la rivalutazione non va riconosciuta poiché il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 429, co. 3, c.p.c. e dalla corrispondente disposizione di cui all'art. 167 co. 3 c.g.c. non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

3.2. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche non risulta fondata la richiesta in via principale di parte ricorrente di ottenere una riliquidazione degli oneri accessori con cumulo integrale di interessi e rivalutazione.

Di contro, risulta fondata la domanda subordinata di calcolare in modo corretto gli oneri accessori su tutti i ratei arretrati dal 19.07.2013 secondo il suddetto principio dell'assorbimento per come statuito esplicitamente nella sentenza oggetto di ottemperanza e per come sopra esplicitato in modo analitico.

Infatti, esaminati i conteggi depositati dalla parte ricorrente ed i

prospetti di calcolo versati in atti dall'INPS risulta che la liquidazione degli oneri accessori non è corretta per i seguenti due motivi.

In primo luogo, nel caso di specie per i ratei anteriori a quello di agosto 2016 la liquidazione degli oneri accessori disposta dall'INPS ha come decorrenza non la data di pagamento di ciascun rateo ma la data del 20.08.2016 (cfr. all. "CALCOLO INTERESSI" della memoria INPS del 14 maggio 2026) che secondo l'Istituto previdenziale sarebbe quella che deriva dall'applicazione del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della L. 533/1973 e della disposizione di cui al comma 783 della L. 296/2006 la quale ha individuato quale decorrenza degli oneri accessori nel caso di domanda amministrativa di pensione incompleta la data del perfezionamento documentale che nel caso di specie viene individuato nella data di trasmissione del PA04 (20 aprile 2016). Tale operato non appare corretto perché, come già riportato nel precedente punto, l'art. 167 co. 3 del c.g.c. prevede per gli oneri accessori la decorrenza "dal giorno della maturazione del diritto" che nel caso di specie deve fare riferimento alla decorrenza della pensione dal 19 luglio 2013 e alle date di maturazione dei successivi ratei, non potendo ricadere negativamente sul pensionato il ritardo con cui l'Amministrazione datoriale ha trasmesso il prospetto aggiornato dei dati economici per la riliquidazione della sua pensione.

In secondo luogo, dagli stessi atti risulta che l'INPS, diversamente da come ha prospettato, non ha applicato la disciplina sopra richiamata del cumulo per assorbimento di interessi e rivalutazione poiché sui

singoli ratei arretrati sono stati applicati esclusivamente gli interessi legali anche quando l'indice di svalutazione era superiore al tasso di interesse non risultando plausibile che nel periodo dal luglio 2013 al settembre 2022 l'indice di svalutazione sia stato sempre inferiore al tasso di interesse.

4. Alla luce delle superiori considerazioni va ordinato all'INPS di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 126/2022 nella parte relativa al calcolo degli oneri accessori sulla suddetta sorte capitale dei ratei arretrati già pagati che devono essere liquidati per tutti i suddetti ratei dalla data di decorrenza di ciascun rateo e con le modalità di cui all'art. 167, co. 3 del c.g.c. e dell'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., diversamente da come effettuato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

Nel contempo, per l'ipotesi di ulteriore inerzia è nominato sin d'ora il commissario *ad acta* nella persona del direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) Caltanissetta/Enna (PEC: *rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it*), con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza. Tale commissario *ad acta*, nel caso di perdurante inottemperanza, dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti per dare esatta esecuzione nei termini di cui in motivazione alla sent. n. 126/2022 di questa Sezione nell'ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte dei ricorrenti del persistente inadempimento, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice

dell'attività svolta.

5. Le spese di lite ai sensi dell'art. 31, co. 1, c.g.c. seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti e a carico dell'INPS come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- ordina all'INPS di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 126/2022 nella parte relativa al calcolo degli oneri accessori sulla sorte capitale dei ratei arretrati già pagati che devono essere liquidati per tutti i suddetti ratei dalla data di decorrenza di ciascun rateo e con le modalità di cui all'art. 167, co. 3 del c.g.c. e dell'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., diversamente da come effettuato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione;

- dispone, in caso di persistente inerzia da parte dell'INPS alla scadenza del suddetto termine, la nomina del commissario *ad acta*, per l'esatta esecuzione della sent. n. 126/2022 di questa Sezione, nella persona del direttore *p.t.* della RTS Caltanissetta/Enna, che provvederà nell'ulteriore termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte dei ricorrenti;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite ai ricorrenti

comprehensive anche delle spese di appello che sono liquidate

nell'importo complessivo di euro 1.900,00 (*millenovecento/00*) oltre

IVA e CPA se dovuti;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e per la

notifica al direttore *p.t.* della RTS Caltanissetta/Enna (PEC: rts-

cl.rgs@pec.mef.gov.it) nella qualità di commissario *ad acta* designato

con facoltà di subdelega.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)